

Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Capo III

Modifiche alla legge regionale 6/2006, disposizioni transitorie in materia di Servizi sociali dei Comuni e di Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006)

1. L'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

<< Art. 17

(Servizio sociale dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi

regionali.

3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.

4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.

5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006)

1. All'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni deve assicurare sul territorio regionale uniformità dei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione.>>;

b) al comma 3 le parole: << , che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni>> sono soppresse.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 6/2006)

1. L'articolo 18 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

<< Art. 18

(Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni)

1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.

3. La convenzione disciplina in particolare:

a) la durata della gestione associata;

b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis;

c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;

d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;

e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;

f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;

g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 6/2006)

1. All'articolo 19 della legge regionale 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << del regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: << della convenzione>>;

b) al comma 2 le parole: << nei Comuni associati>> sono soppresse;

c) al comma 3 le parole << dell'Unione territoriale intercomunale>> sono sostituite dalle seguenti: << del Servizio sociale dei Comuni>>;

d) al comma 4 le parole << dai Comuni associati>> sono sostituite dalle seguenti: << che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata>>;

e) al comma 5 le parole << Le Aziende per l'assistenza sanitaria e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali>> sono sostituite dalle seguenti: << Gli Enti gestori ai quali>>.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006)

1. L'articolo 20 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

<< Art. 20

(Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)

1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.

2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.

3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività:

a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;

b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;

c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;

d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39;

e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;

f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;

g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;

h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;

i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).

4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.

5. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.

6. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento interno, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.>>.

Art. 19

(Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge regionale 6/2006)

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 6/2006 è inserito il seguente:

<< Art. 20 bis

(Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni)

1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali, nonché al fine di assicurare il concorso dei Comuni associati negli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei Comuni nella determinazione delle politiche in materia sociale e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.

2. La Conferenza è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni.

3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a seguito di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Conferenza si riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno.

4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.>>.

Art. 20

(Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni)

1. Le convenzioni per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come sostituito dall'articolo 16, sono adottate entro il 30 settembre 2019 e hanno effetto secondo le tempistiche ivi indicate e comunque entro e non oltre l'1 gennaio 2020.

2. Per garantire all'utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, nelle more dell'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 e dei relativi atti attuativi, il Servizio sociale dei Comuni è gestito:

a) dagli Enti gestori individuati nelle convenzioni per la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni vigenti alla data del 30 novembre 2016;

b) dall'Unione territoriale intercomunale, limitatamente ai Servizi sociali dei Comuni gestiti dalle Unioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino all'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 restano valide le convenzioni in essere alla data del 30 novembre 2016. Qualora la gestione transitoria sia garantita ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b), si applicano i regolamenti per la gestione associata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale, le funzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 18, sino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1, sono svolte dall'Assemblea dell'Unione integrata dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale previsto dall'articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 14.

5. Nell'ipotesi in cui nell'ambito della Convenzione di cui al comma 1 sia individuato un Ente gestore diverso da quello che assicura la gestione associata del SSC ai sensi del comma 2, l'Ente gestore cessante e quello subentrante concordano le modalità per:

a) il trasferimento all'Ente gestore subentrante di tutto il personale presente afferente al SSC, di qualunque profilo professionale, compreso quello assunto a tempo determinato e indeterminato dall'Ente cessante;

b) la regolazione del passaggio di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 21

(Disposizioni transitorie in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in relazione all'inserimento nell'assetto delle funzioni e degli interventi in materia di servizi sociali e sociosanitari, le competenze che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), attribuisce all'Assessore regionale per le autonomie locali sono trasferite all'Assessore regionale e alla Direzione centrale competenti nei settori sanitario, sociosanitario e sociale.

2. Per effetto del processo di riordino di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 2019 indicato all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 19/2003, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 22

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 19/2003 concernente

l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. In via di interpretazione autentica, all'articolo 3 della legge regionale 19/2003 le parole <<con criteri imprenditoriali>> devono intendersi <<con autonomia imprenditoriale>>, in quanto le Aziende pubbliche di servizi alla persona, come gli enti del Servizio sanitario regionale, operano con criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel seguire i relativi fini istituzionali.